

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2013
324/2013/E/GAS

CONTROLLI TECNICI DELLA QUALITÀ DEL GAS, PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2013 – 30 SETTEMBRE 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 luglio 2013

VISTI:

- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (di seguito: legge 122/10);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito: Codice dei contratti);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008, recante: “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione 43/02);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04 (di seguito: deliberazione 125/04);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05 (di seguito: deliberazione 157/05);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05), recante “Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza” (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2006, n. 164/06 (di seguito: deliberazione 164/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07 (di seguito: deliberazione 181/07);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08);
- la Parte I, del TUDG, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la Parte II, del TUDG, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, che ha approvato il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 69/09);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09 (di seguito: deliberazione VIS 80/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2009, ARG/gas 105/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 105/09);
- la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010, VIS 91/10 (di seguito: deliberazione VIS 91/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, VIS 77/11 (di seguito: deliberazione VIS 77/11);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 291/2012/E/gas (di seguito: deliberazione 291/2012/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 544/2012/A, con cui l’Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore Generale dell’Autorità 14 ottobre 2004, n. 151/04 (di seguito: determina 151/04);
- la lettera 1 giugno 2012 del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria (prot. Autorità n. 17289/A, del 7 giugno 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, prevede che l'Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle proprie funzioni;
- con la deliberazione ARG/gas 120/08, l'Autorità ha imposto alle imprese distributrici del gas l'obbligo di effettuare un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas per ogni impianto di distribuzione da esse gestito;
- una adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall'utilizzo del gas;
- la deliberazione 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l'esercente adegui la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
- il TIVG stabilisce che alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela siano espressi in euro/GJ e prevede che tali corrispettivi siano trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante l'applicazione del potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc;
- il punto 9, della deliberazione ARG/gas 69/09 prevede che, fino a successive disposizioni, ai fini della determinazione del potere calorifico superiore effettivo, si applichino i criteri di cui agli articoli 16 e 17, della deliberazione 237/00;
- con la deliberazione ARG/gas 105/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di archiviazione e trattamento dati dei punti di riconsegna e determinazione del potere calorifico superiore convenzionale da parte delle imprese di distribuzione;
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- la deliberazione 273/05 prevede la possibilità di avvalersi, per l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
- con le deliberazioni 125/04, 157/05, 164/06, 181/07, VIS 63/08, VIS 80/09, VIS 91/10, VIS 77/11 e 291/2012/E/gas, l'Autorità ha disposto di svolgere controlli tecnici sulla qualità del gas nei confronti delle imprese distributrici del gas, avvalendosi dell'Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria - Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese (di seguito: Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria) e del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

- nel corso dei sessanta controlli tecnici, disposti dalla deliberazione 291/2012/E/gas, sono stati riscontrati due casi di non conformità alla legislazione vigente, con riferimento al grado di odorizzazione;
- gli uffici dell'Autorità hanno, quindi, inviato alle Procure della Repubblica competenti altrettante segnalazioni ai sensi dell'articolo 5, della legge 1083/71;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha trasmesso alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli l'elenco dei distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a controllo della qualità del gas, per il periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, scelti anche in base al valore del grado di odorizzazione medio annuale comunicato all'Autorità, alla distribuzione delle imprese sul territorio nazionale, ovvero individuati tra quelli non ancora assoggettati a controllo tecnico;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici, ai sensi della deliberazione 291/2012/E/gas, ha confermato la validità della procedura, approvata con determina 151/04 e aggiornata con la medesima deliberazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria, già denominata Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano, a seguito delle disposizioni intervenute con la legge 122/10, ha natura giuridica di ente pubblico, assunto per effetto di provvedimenti legislativi emanati a seguito del riordino delle stazioni sperimentali per l'industria;
- la legge 122/10 ha stabilito che alcuni enti pubblici, tra cui la Stazione Sperimentale per i Combustibili, fossero soppressi con conseguente conferimento dei compiti e delle attribuzioni istituzionali ad alcune specifiche amministrazioni individuando, nel caso della Stazione Sperimentale per i Combustibili, la Camera di Commercio di Milano quale amministrazione destinataria delle predette funzioni;
- con nota 1 giugno 2012, il Direttore dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria, ha comunicato all'Autorità che con delibera della Giunta camerale n. 190, del 18 luglio 2011, in forza dell'art. 7, comma 20 del decreto-legge 78, del 21 maggio 2010, in base al decreto 1 aprile 2011 (G.U. 20/06/2011) è stata costituita l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, nella quale è confluita, tra le altre, anche l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili, sotto forma di Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili;
- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria si ispira, in continuità con il precedente Istituto, a principi di autonomia statutaria e organizzativa, con specifiche competenze istituzionali che esercita, in quanto soggetto pubblico, in condizioni di terzietà e neutralità;
- l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria è a tutti gli effetti un operatore economico che è titolare di diritti esclusivi ed ha una propria autonomia decisionale, in quanto ente strumentale dotato di personalità giuridica con una propria autonomia decisionale di tipo imprenditoriale;

- l'art. 57, commi 1 e 2, lettera b), del Codice dei contratti prevede, espressamente, tra l'altro, la possibilità di aggiudicare contratti pubblici direttamente ad un operatore economico predeterminato, laddove quest'ultimo eserciti la propria attività in virtù della titolarità di diritti esclusivi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, una campagna di sessanta (60) controlli tecnici della qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa del gas) nei confronti delle imprese distributrici;
- dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità affinché provveda a pubblicare la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici sul sito internet dell'Autorità e la comunichi alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, dell'Azienda Speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria ed in particolare della sua Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili, che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, 60 (sessanta) controlli tecnici relativi alla qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa), nei confronti delle imprese distributrici;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità affinché provveda a pubblicare la procedura per lo svolgimento dei controlli tecnici sul sito internet dell'Autorità e a comunicarla alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria ed in particolare della sua Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, lettera b), del Codice dei contratti, in quanto operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito e con le modalità previste dal Protocollo di Intesa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili;
7. di provvedere, con successivo impegno di spesa, alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni dell'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili, per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013;
8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità per le azioni a seguire, ivi compreso l'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto con l'Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria, Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni